



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**PARERE 53.09.11**

**OGGETTO: Ente pubblico e privato. Associazioni di volontariato di protezione civile.**

**Iscrizione all'albo. Associazioni aventi il medesimo codice fiscale e/o conto corrente intestato a struttura associativa sovraordinata. Mantenimento dell'iscrizione.**

l'art. 6 del D.P.Reg. 12/2001, prescrive specificamente che le organizzazioni di volontariato debbono essere "costituite, con atto registrato, da almeno sei mesi nel territorio regionale", inoltre, l'art. 16 del medesimo regolamento, nel disciplinare la presentazione delle istanze per la concessione del contributo, prescrive che le stesse istanze debbano essere, tra l'altro, "munite del visto del comune (della Sicilia) presso cui l'organizzazione ha sede". Tale inciso risulta, peraltro, ancor meglio specificato nel quinto capoverso del paragrafo 2.2 (Adempimenti degli uffici tecnici comunali e dei sindaci) della Circolare 3 aprile 2008, diramata dal Dipartimento, ove è specificamente indicato che "la documentazione necessaria per i "visti" ....deve essere presentata presso il comune ove ha sede legale l'organizzazione di volontariato".

Appare chiaro che la previsione di incentivi economici, a carico del bilancio regionale, abbia come finalità il miglioramento della complessiva efficienza ed il potenziamento del sistema regionale di protezione civile del quale le organizzazioni regionali di volontariato, cui gli incentivi sono rivolti, costituiscono soggetti complementari.

Non è quindi ipotizzabile il finanziamento da parte della Regione di attività, mezzi e attrezzature che non siano interamente riferibili alle organizzazioni di cui all'art. 6 del più volte citato regolamento.

